

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1100
- Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **L.R. 33/93 art.9: approvazione statuto dell'Ente Parco Regionale Monti Picentini.**

PREMESSO

- che la legge-quadro sulle aree naturali protette n° 394 del 6/12/1991 ed in particolare l'art. 22 stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
- che la L.R. 1/9/1993 n. 33 " Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania" detta i principi e le norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 1539 del 24.04.03 ha istituito, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 33/93, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 18/2000, il Parco Regionale dei Monti Picentini;
- che con DPGR n° 378 del 11.06.2003 è stato istituito l'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 165 del 15/2/2005 è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco Monti Picentini, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 33/93,
- che con DPGR n° 441 del 12.07.06 è stato nominato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 33/93, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 punto c) della L.R. 33/93, il Consiglio Direttivo adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone alla Giunta Regionale per l'approvazione;
- che il Presidente del Parco con nota n 64 del 18.01.07 ha trasmesso la delibera n. 1 del 12/01/2007 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Monti Picentini ha adottato lo Statuto del Parco Regionale dei Monti Picentini".
- che con nota n° 2007.03432689 del 15.05.07 il Settore Tutela dell'Ambiente comunicava all'Ente Parco le osservazioni dell'Ufficio Legislativo di Giunta sul citato Statuto;
- che il Presidente del Parco con nota n°459 del 22.05.07 ha trasmesso la delibera n°3 del 17.05.07, con la quale il Consiglio Direttivo dell'ente su citato ha apportato allo Statuto le modifiche così come richiesto dall'Ufficio Legislativo di Giunta.

VISTO lo Statuto adottato dal Consiglio succitato con Delibera n.3/07;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi all'approvazione dello stesso;

VISTI

La legge 6/12/1991 n. 394;
la legge regionale 1/9/1993 n. 33;
la Delibera n. 3 del 17/05/07 del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Monti Picentini
Propone e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

Per quanto esposto nella parte motiva che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

- di approvare lo statuto dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini adottato con delibera n. 1 del 12/01/2007 del Consiglio Direttivo e rettificato con delibera n° 3 del 17.05.07, che allegato al presente atto costituisce parte integrale e sostanziale;
- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Tutela dell'Ambiente, all'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini ed al Settore BURC per la relativa pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Statuto

ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI

Elaborato in conformità alla Legge regionale Campania 1° settembre 1993, n. 33

*Sottoposto al parere della Comunità del Parco nella seduta del 20/11/2006
delibera n. 9*

Adottato con deliberazione del Consiglio direttivo n. _____ del _____

*Approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. _____
del _____*

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - FINALITÀ

Art. 2 - OBIETTIVI

Art. 3 - COMPETENZA TERRITORIALE E SEDE

Art. 4 – DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO

Art. 5 – STRUMENTI DI GESTIONE ED ATTUAZIONE

Art. 6- ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 7- NULLA OSTA

Art. 8 -AREE CONTIGUE

Art. 9-PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 10 –DIRITTI DI ACCESSO

Art. 11 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO II

GLI ORGANI DELL’ENTE

Art. 12 - ORGANI DELL’ENTE

CAPO I

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 -COMPOSIZIONE, DURATA E COMPETENZE

Art. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 15 – ORDINE DEL GIORNO

ART. 16 – LE ADUNANZER

ART. 17 – CONDIZIONI PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E
DELLE DELIBERAZIONI

ART. 18 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 19 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI

CAPO II

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 20 –ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
ESECUTIVA

ART. 21 FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 22 –.CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 23 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

CAPO III

IL PRESIDENTE

ART. 24 – IL PRESIDENTE

CAPO IV

IL DIRETTORE

ART. 25 – NOMINA DEL DIRETTORE

ART. 26 – COMPITI DEL DIRETTORE

CAPO V

LA COMUNITA' DEL PARCO

ART. 27 – COMPOSIZIONE E COMPETENZE

CAPO VI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 28 –IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 29 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO VII

NORME COMUNI

ART. 30 -PUBBLICAZIONE

ART. 31 –FUNZIONI DI SEGRETARIO.

ART. 32 – APPROVAZIONE PROCESSI VERBALI

ART. 33 – CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI
MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 34 – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PARCO

ART. 35 – IL PERSONALE E LA DOTAZIONE ORGANICA.

ART. 36 – IL REGOLÇAMENTO SULL’ORDINAMENTO E IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL PARCO

TITOLO IV

IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

ART. 37 –IL PARTIMONIO

ART. 38 – RISORSE IFINANZIARIE

ART. 39 – BILANCIO

ART. 40 – SPESE

ART. 41– REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E FINANZA

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 –APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

Art.43 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

STATUTO

Lo Statuto, adottato dal Consiglio Direttivo con parere favorevole della Comunità del Parco espresso con delibera n. 9 del 20.11.2006 è l'atto fondamentale dell'Ente. Nel rispetto delle norme di riferimento, lo Statuto fissa e rende attuativi i principi generali e l'ordinamento ai quali sono ispirati l'azione e l'organizzazione dell'Ente. Il Parco Regionale dei Monti Picentini, nel rispetto dello Statuto, esercita le competenze di legge e opera sul territorio mediante specifici atti disciplinari e attraverso strumenti di pianificazione territoriale adottati in coerenza e in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla normativa regionale vigente.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Finalità

1. L'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, istituito con legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania ed ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche dei Monti Picentini, in funzione del loro uso sociale, per la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale. L'Ente persegue la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici, ambientali e della biodiversità anche attraverso il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema per uno sviluppo sostenibile.

2. Costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che, in forma di ecosistemi unitari ed interconnessi, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali sono presenti i valori di cui ai commi 1 e 2, intrinsecamente vulnerabili, sono sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al Piano Territoriale del Parco e, nell'attesa della sua adozione, alle Norme di Salvaguardia che hanno lo scopo di realizzare il recupero e la valorizzazione dei caratteri di leggibilità e di conoscibilità del territorio, all'interno di paesaggi culturali, che risultano essere il prodotto del rapporto secolare tra attività umana e natura, così come sancito dalla Convenzione Europea sul Paesaggio definita a Firenze il 20 ottobre 2000.

Art. 2

Obiettivi

1. Nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e nella piena consapevolezza che la persona, nella concretezza delle proprie esigenze ed aspirazioni, è la fondamentale risorsa di ogni sviluppo ed ha perciò diritto alla massima qualità della vita, l'Ente perseguirà, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di ambienti lacustri, di processi naturali, di equilibri ecologici;
 - b) l'applicazione di metodi di manutenzione, di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione di patrimoni antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività agricole, silvo – pastorali e artigianali tradizionali nelle aree ad esse vocate;
 - c) la promozione di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale, nonché allo sviluppo ed alla affermazione di attività turistiche didattiche, culturali e ricreative compatibili e fruibili secondo modalità e azioni economiche tese a valorizzare standards qualitativi atti a rinforzare e veicolare positivamente il ricordo e l'interesse per i territori del Parco visitati. A tal fine l'Ente Parco può disporre la creazione, la promozione e la concessione di uno o più marchi territoriali e di qualità, secondo la disciplina dettata da apposito Regolamento ;

- d) la conservazione e la riqualificazione del paesaggio incentivando le pratiche di recupero, manutenzione e presidio del territorio, attraverso la ricerca e l'attuazione di idonee politiche di tutela e sviluppo atte a rendere realisticamente remunerative dette pratiche;
- e) lo sviluppo socio-economico attraverso incentivazione e valorizzazione delle risorse agricole, agro-alimentari e dell'artigianato in un rapporto di ecocompatibilità e sostenibilità con le risorse ambientali e naturali;
- f) il progresso delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, promovendo attività economiche compatibili, in attuazione di piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile, atti ad impedire il depauperamento irreversibile di una risorsa territoriale dal contenuto paesaggistico, storico, antropologico e culturale, patrimonio unico ed irripetibile per l'intera umanità e da tutelare per le generazioni future;
- g) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree terrestri mediante la promozione e l'attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo ed in particolare degli acquiferi sotterranei e superficiali;
- h) l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e consortili tra Enti pubblici e tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e operative, potranno avvalersi di detti istituti procedurali per ottimizzare l'uso di risorse economiche, umane, strumentali e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali propri del processo dinamico di formazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano Territoriale del Parco;
- i) il concorso nella promozione e nella costruzione della rete ecologica regionale e provinciale.

2. L'Ente Parco assume inoltre fra i suoi obiettivi prioritari anche i seguenti:

- a) ripristinare la qualità delle aree marginali mediante la ricostituzione e la difesa degli equilibri ecologici;
- b) individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco regionale ;

c) promuovere interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitarne l'accessibilità e la conoscenza del Parco.

3. E' infine compito dell'Ente Parco intervenire al fine di promuovere l'effettivo conseguimento da parte dei comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro del Parco della priorità nella concessione di finanziamenti regionali a favore degli stessi prescritta dall'articolo 7 della legge n. 394/1991 per la realizzazione degli interventi, delle opere e degli impianti previsti nel Piano del Parco relativi alle categorie riportate nella predetta disposizione di legge, e precisamente:

a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitativi rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del Parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano ed altri interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

Art. 3

Competenza territoriale e sede

1. Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione esercitate dal Parco ai sensi della legge regionale n. 33/1993, si estendono all'ambito territoriale del Parco ricadente in quello dei Comuni di Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Castelvete sul Calore, Chiusano San Domenico, Lioni, Montella, Montemarano,, Montoro Superiore, Nusco, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Solfora, Sorbo Serpico, Volturara Irpina (appartenenti alla Provincia di Avellino)

e Acerno, Calvanico, Campagna, Castiglione del Genovesi, Eboli, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte (rientranti nella Provincia di Salerno), secondo la delimitazione fissata con le modalità previste dalla legge.

2. Le competenze del Parco sono estese anche alle aree territoriali indicate dalle direttive di pianificazione strategica che il Parco stabilisce, approva ed adotta in coerenza agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale.

3. I Comuni del Parco e quelli adiacenti e circostanti che non ricadono direttamente nel Parco né in area contigua come individuati ai sensi della legge regionale n. 33/1993, possono richiedere alla Regione e all'Ente Parco, con deliberazione dei propri organi competenti, l'inserimento di parti pregevoli di territorio in area Parco o contigua al Parco.

4. La sede giuridica ed amministrativa dell'Ente è stabilita in Nusco, alla via Roma – Palazzo di Città - mentre per i comuni facenti parte del territorio salernitano la sede amministrativa e gestionale è stabilita nel Comune di Acerno.

5. La Giunta Esecutiva, compatibilmente con i vincoli di bilancio, può deliberare l'apertura di uffici distaccati ed operativi dell'Ente Parco da localizzare nel territorio dei Comuni del Parco, nel rispetto dei criteri generali di organizzazione dettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Denominazione, emblema e logo

1. L'Ente si identifica in tutti i suoi atti con la denominazione "*Ente Parco Regionale dei Monti Picentini*", con emblema e logo riportato sul frontespizio del presente Statuto.

2. L'Ente Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema e logo ma può, con appositi atti e convenzioni, concederne a terzi, anche in forma onerosa, la concessione e l'utilizzo nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, per iniziative, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità del Parco

3. L'uso e la riproduzione del nome e dell'emblema per fini non istituzionali o, comunque, non preventivamente autorizzati dalla Giunta esecutiva dell'Ente sono vietati.

4. E' altresì vietata la riproduzione e l'uso di qualsiasi dicitura che contenga le parole "*Parco Regionale dei Monti Picentini*", tesa ad individuare e promuovere produzioni di merci o forniture di servizi all'interno dei Comuni compresi nel Parco, senza che l'Ente Parco abbia preventivamente

concesso autorizzazione in base ad apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Strumenti di gestione ed attuazione

1. L'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nel territorio di competenza, persegue le finalità e gli obiettivi Statutari, esercita le funzioni di vigilanza, di sorveglianza ed applica le sanzioni mediante gli strumenti di gestione previsti dalla legge n. 394/1991 ed dalla legge regionale n. 33/1993.
2. In particolare sono strumenti di gestione ed attuazione:
 - a. Il "Piano territoriale del Parco" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla legge 394/91, è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dal comma 1 dell'art.18 e dagli artt.19, 20, 21 e 22 della L.R. 33/93 e dalla normativa vigente;
 - b. Il "Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L.394/91, è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dal comma 2 dell'art.18 della L.R. 33/93;
 - c. Il "Regolamento del Parco" che è redatto, elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dall'art.11 della L.394/91;
 - d. Il disciplinare della "vigilanza" e della "sanzione" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L.394/91, nel rispetto dei contenuti, dei principi e nelle modalità prescritte dall'art.23 della L.R.33/94 deve individuare stabilire ed applicare, tra l'altro, la natura e la tipologia della violazione sanzionabile, l'ammontare della sanzione erogabile, nonché i soggetti giuridicamente deputati rispettivamente a vigilare sul territorio, a rilevare l'infrazione, a comminare la sanzione ad incassare la medesima.
3. Nell'affermare il principio di un assetto sostenibile e responsabile del territorio, l'Ente Parco persegue l'obiettivo della conservazione e/o del ripristino degli ecosistemi naturali mediante gli strumenti di gestione indicati al comma 2 del presente articolo, ma anche attraverso la promozione di intese con gli Enti pubblici presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive

competenze e prerogative istituzionali e/o operative, in modo diretto, in forma partecipata o come attività di supporto al Parco potranno contribuire con volontaria assunzione di responsabilità, al raggiungimento dell'obiettivo condiviso.

Art. 6

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente può partecipare a conferenze tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti del Consiglio direttivo.

Art. 7

Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della legge n. 394/1991.

Art. 8

Aree contigue

1. Per il conseguimento degli scopi di cui alla L. 394/1991 art. 32 e L.R. 33/1993 art. 22 comma 5° l'Ente Parco può predisporre documentazione, analisi ed atti preliminari.

2. L'Ente Parco partecipa con proposte ed interventi tecnici ed economici con la Regione e gli Enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue cui al comma 1.

Art. 9

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Ente conforma la propria attività a criteri di partecipazione democratica, di buon andamento, imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e separazione della sfera politica da quella gestionale.

2. L'Ente:

- a) garantisce la piena attuazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni mediante l'adozione di apposito regolamento;
- b) istituisce presso la Sede un proprio Albo ove pubblica gli atti adottati, garantendo accessibilità, integrità e facilità di lettura e, contestualmente all'affissione all'Albo, trasmette via e-mail a tutti i Comuni del Parco le deliberazioni adottate;
- d) istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165;
- e) garantisce il diritto all'informazione ambientale in conformità al decreto legislativo 19.8.2005, n. 195.

Art. 10

Diritto di accesso

1. Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Parco e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a soggetti privati il diritto di accesso agli atti dell'Ente. Ai sensi della normativa vigente possono esercitare il diritto di accesso anche i portatori di interessi pubblici o diffusi che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

3. In particolare il Parco assicura, attraverso uno specifico Regolamento, l'accesso alle strutture ed ai servizi ai cittadini, agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. Detto Regolamento assicura altresì il diritto di accesso degli interessati agli atti amministrativi del Parco ed in particolare:
 - a) disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) individua, sulla base delle norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - c) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - d) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Ente Parco.
4. Il Regolamento provvederà inoltre ad individuare gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11

Partecipazione popolare

1. Il Consiglio, anche su proposta della Comunità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 241/90 garantisce, promuove e regola la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi e associazioni, stabilendo forme di partecipazione popolare finalizzate ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della attività dell'Ente nel rispetto delle leggi vigenti.
2. L'Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.
3. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Presidente del Parco istanze finalizzate a chiedere ragione su singoli aspetti dell'attività dell'Ente, petizioni indirizzate a sollecitare interventi su questioni di interesse generale o proposte dirette a promuovere l'adozione da parte degli organi dell'Ente di atti specifici.
4. Le Università e/o altri Enti di ricerca pubblica e/o privata possono rivolgere al Presidente istanze, petizioni, proposte e/o richieste di intese per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e/o di didattica per

perseguire, nel rispetto delle rispettive competenze operative, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statutari del Parco.

5. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti di partecipazione previsti nel presente articolo sono stabilite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, che garantirà il pieno rispetto dei principi della partecipazione.

TITOLO II

GLI ORGANI DELL'ENTE

Art. 12

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- a) Il Consiglio direttivo;
- b) La Giunta esecutiva;
- c) Il Presidente;
- d) La Comunità del Parco;
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti.

2. La nomina, la composizione, le competenze, le modalità di funzionamento, le incompatibilità, le decadenze e le dimissioni degli organi dell'Ente sono disciplinati dalle norme di cui ai successivi articoli del presente Statuto, dalla Legge Regionale n. 33/1993, nonché dalle vigenti disposizioni di legge statale e regionale.

3. I compensi spettanti agli organi dell'Ente sono determinati dalla Giunta Regionale.

CAPO I

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Composizione, durata e competenze

1. Il Consiglio Direttivo, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed è composto da:

- a) Presidente dell'Ente Parco;
- b) quattro membri, designati dalla Comunità del Parco tra i rappresentanti dei Comuni il cui territorio sia compreso nella perimetrazione del Parco;
- c) un membro in rappresentanza di ogni Comunità Montana il cui territorio sia compreso nella perimetrazione del Parco;
- d) un rappresentante per ogni Provincia il cui territorio sia compreso nella perimetrazione del Parco;
- e) tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, per le quali non necessita la presa d'atto, sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta all'Ente Parco mediante consegna all'Ufficio Protocollo ed all'Ente che ha effettuato la nomina. Laddove le dimissioni di più Consiglieri raggiungano la metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Presidente dell'Ente, e siano presentate contestualmente, sia manifestate in un unico documento sia presentate con atti separati, il Presidente proporrà alla Presidenza della Giunta Regionale lo scioglimento del Consiglio in quanto non potrebbe essere garantito il normale funzionamento.

3. Il Consiglio direttivo, rappresentando l'intera comunità del Parco, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo dell'Ente. Svolge le funzioni previste dall'art. 9 della legge regionale n. 33/1993 e precisamente:

- a) adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/93, il Piano per il Parco e predispone il Piano Pluriennale Economico-Sociale per le attività compatibili dell'area di cui all' art. 18 della legge regionale n. 33/93;
- b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;
- c) elabora ed adotta lo Statuto dell'Ente, ne delibera ogni revisione o abrogazione e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale
- d) adotta i regolamenti che la legge riserva alla sua competenza;.

3. Il Consiglio Direttivo, inoltre,

- a) verifica periodicamente la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi ed alle direttive generali impartite;
- b) accetta eredità, legati, lasciti e donazioni;
- c) delibera sugli atti di disposizione dei beni immobili dell'Ente, nonché sulla contrazione di prestiti, mutui e operazioni ipotecarie.
- d) definisce i criteri generali della organizzazione degli uffici;
- e) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Ente presso Enti ed Organismi esterni e nomina i rappresentanti del Consiglio Direttivo presso Enti ed Organismi esterni.

4. Il Consiglio Direttivo delibera su ogni altra materia che le disposizioni di legge gli attribuiscono.

5. Il Consiglio Direttivo è dotato di autonomia organizzativa e si dota uno specifico regolamento per il proprio funzionamento, nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto.

Art. 14

Convocazione del consiglio

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente :

- a. di propria iniziativa;
- b. su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. Tale richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e, se comportanti spesa, l'indicazione dei mezzi finanziari per fronteggiarla.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Tutte le restanti sedute sono considerate straordinarie ed il relativo avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Gli avvisi possono prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 2 giorni dopo la data fissata per la prima. In caso di convocazione urgente, l'avviso dovrà essere inviato almeno ventiquattrore prima della data dell'adunanza.

4. In caso di convocazione su richiesta di un terzo dei consiglieri la riunione deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta, che deve contenere l'indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno che siano conferenti con le competenze ascritte al Consiglio.

5. Le convocazioni del Consiglio sono effettuate con avviso inviato alla residenza o al domicilio dichiarato dei Consiglieri mediante raccomandata a/r o fax o posta elettronica, se autorizzati

preventivamente dal destinatario, e, in caso di urgenza, mediante telegramma spedito almeno ventiquattro ore prima della riunione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno.

Art.15

Ordine del giorno

1.L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

2. La facoltà di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di una determinata proposta da sottoporre a deliberazione consiliare spetta alla Giunta Esecutiva e ai Consiglieri..

3. Le proposte avanzate dai Consiglieri, conferenti con le competenze ascritte al Consiglio direttivo, debbono essere fatte per iscritto al Presidente, essere motivate e documentate e, se importano spesa, debbono riportare il parere di regolarità contabile.

4. Tutte le proposte conformi alla legge, al presente Statuto ed ai Regolamenti vanno iscritte all'ordine del giorno.

Art. 16

Le adunanze

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Ente e , in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Giunta , eletto dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al successivo art. 23.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente della Giunta, la riunione del Consiglio è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

3. Le sedute del Consiglio direttivo sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:

a) quando il Consiglio stesso, con propria deliberazione motivata, stabilisce che la seduta debba essere segreta;

b) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.

4. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

5. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

6. Il Presidente fa osservare lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio, apre e dirige la discussione, concede e toglie la parola ed annuncia il risultato delle votazioni.

7. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale, qualora per gravi motivi di ordine pubblico o per il comportamento dei consiglieri o del pubblico sia impossibile la prosecuzione dell'adunanza consiliare e può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'auditorio chiunque crei turbative al corretto funzionamento dei lavori.

8. Lo svolgimento delle adunanze viene riportato in un verbale redatto a cura del Direttore del Parco.

9 Nel verbale, redatto in forma riassuntiva, dopo aver dato atto della validità della riunione, si indicano le deliberazioni assunte e l'esito della relativa votazione. Sono riportate, altresì, le dichiarazioni a verbale richieste espressamente dai componenti del Consiglio.

10. Copia del processo verbale viene conservata agli atti, pubblicata all'Albo ed inoltrata a tutti i Comuni ed agli Enti che fanno parte del Parco.

11. Il Consiglio deve deliberare di procedere alla registrazione su supporto magnetico di tutte le sedute pubbliche

Art. 17

Condizioni per la validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. L'adunanza del Consiglio è valida quando è presente almeno la metà più uno dei membri nominati ed in carica.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.
3. Parimenti è computato ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non deposita la scheda nell'urna in caso di votazione segreta.
4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto; per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti di cui al comma 2 e 3; nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate ai fini di determinare la maggioranza.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate.

Art. 18

Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute.
- 2 Per l'assenza dal lavoro dei Consiglieri dell'Ente che siano lavoratori dipendenti pubblici o privati, a causa della partecipazione alla seduta del Consiglio Direttivo, si applica la normativa vigente.
- 3 I Consiglieri che non possono intervenire alle sedute daranno notizia tempestiva al Presidente a giustificazione della propria assenza.
- 4) La mancata ed ingiustificata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive comporta la decadenza dei Consiglieri, garantendosi, comunque, il diritto ad un giusto procedimento nel rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 241/90.
- 5) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con proprio formale atto deliberativo.

Art. 19

Diritti dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato ed hanno, altresì, diritto ad estrarre copia di atti e documenti, anche preparatori, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Ad essi è parimenti riconosciuto il diritto ad ottenere un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Organo di appartenenza, rispettando in modo particolare le scadenze che la legge assegna allo scopo per gli atti fondamentali. Inoltre, ciascun Consigliere ha diritto di consultare almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio, presso la Direzione dell'Ente, tutta la documentazione attinente alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno.

CAPO II

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 20

Elezione dei componenti della giunta esecutiva.

1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo con voto segreto ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente dell'Ente, di cui uno eletto tra i consiglieri designati dalle Associazioni di protezione ambientale ed uno eletto tra i consiglieri designati dalle Associazioni professionali agricole secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Nella prima votazione, unica con voto limitato ad un solo nominativo, il Presidente mette ai voti l'elezione di un membro della Giunta Esecutiva da scegliere fra i tre consiglieri nominati su designazione delle Associazioni di protezione ambientale. Risulta eletto membro della Giunta il consigliere che raggiunge la maggioranza dei voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

3. Nella seconda votazione, unica con voto limitato ad un solo nominativo, il Presidente mette ai voti l'elezione di un membro della Giunta Esecutiva da scegliere fra i tre consiglieri nominati su designazione delle Associazioni professionali agricole. Risulta eletto membro della Giunta il consigliere che raggiunge la maggioranza dei voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

4. Nella terza votazione, il Presidente mette ai voti l'elezione di due membri della Giunta Esecutiva da scegliere tra i consiglieri nominati su designazione di Province, Comunità Montane e Comunità del Parco. Risultano eletti membri della Giunta i due consiglieri che raggiungono la maggioranza dei voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

5. Nella quarta votazione, il Presidente mette ai voti l'elezione del Vice Presidente della Giunta Esecutiva, che avrà anche la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, da scegliere tra i membri della Giunta Esecutiva. Risulta eletto Vice Presidente il membro della Giunta Esecutiva che consegue la maggioranza di voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Art. 21

Funzioni della giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è organo di impulso politico e amministrativo, collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali dettati dal Consiglio Direttivo ed impronta la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.
2. Predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed adotta iniziative atte a favorire la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette.
3. Nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva definisce gli obiettivi di governo e di amministrazione. A tal fine assume ogni deliberazione che non rientri nella competenza del Consiglio Direttivo o di altri organi dell'Ente, rispettando le competenze di gestione riservate al Direttore ed ai Dirigenti e/o Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
3. In particolare, la Giunta Esecutiva:
 - delibera su obiettivi, programmi, piani, progetti per l'attuazione degli indirizzi politici e amministrativi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - approva il Regolamento di organizzazione, funzionamento e controllo degli uffici e dei servizi dell'Ente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - approva il Piano Esecutivo di Gestione.
4. La Giunta esecutiva, su proposta del Direttore, delibera di intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta

nonché di adire l'autorità giudiziaria a tutela degli interessi e delle finalità istitutive dell'area protetta.

5. La Giunta Esecutiva può approvare apposite convenzioni con enti pubblici e privati, a norma dell'art. 23 della legge n. 394/91, per promuovere iniziative scientifiche, turistiche ed educative. Tali Convenzioni non sono esecutive e possono essere stipulate solo dopo l'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 14 legge regionale n. 33/93.

Art. 22

Convocazione della giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente mediante avviso inviato con comunicazione telegrafica o, previa autorizzazione dell'interessato, per telefax o posta elettronica, almeno 48 ore prima della riunione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

3. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente. La Giunta Esecutiva può comunque deliberare anche su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

4. Le proposte di deliberazione all'ordine del giorno, compresa tutta la documentazione attinente, sono a disposizione dei componenti della Giunta Esecutiva, presso il Direttore, almeno 24 ore prima della riunione.

5. Gli avvisi di convocazione della Giunta Esecutiva devono essere inviati anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti quando sia posto all'ordine del giorno l'adozione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.

Art. 23

Funzionamento della giunta esecutiva

1 Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

2 La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell'Ente che ne dirige i lavori

3. Alle sedute della Giunta esecutiva partecipa il Direttore dell'Ente Parco con funzioni di voto consultivo
4. Le deliberazioni sono valide quando hanno raccolto la maggioranza dei voti dei membri presenti alla votazione.
5. La Giunta Esecutiva vota normalmente con voto palese espresso per alzata di mano. La votazione è fatta a scrutinio segreto solo se i provvedimenti concernono persone.
6. Alle sedute della Giunta Esecutiva possono essere chiamati a riferire funzionari dell'Ente, consulenti ed esperti incaricati specificatamente richiesti su argomenti oggetto di esame da parte della Giunta stessa.
7. Di ogni riunione della Giunta Esecutiva viene redatto sommario processo verbale, nel quale, dopo aver dato atto della validità della riunione, si indicano esclusivamente le deliberazioni assunte e l'esito delle relative votazioni.
8. Sono riportate altresì le dichiarazioni a verbale richieste espressamente dai componenti della Giunta.
9. Copia del processo verbale viene conservata agli atti , pubblicata all'Albo ed inoltrata a tutti i Comuni ed agli Enti che fanno parte del Parco.
10. La stesura dei processi verbali e la relativa pubblicazione è curata dal Direttore del Parco.
11. Le proposte di deliberazione della Giunta Esecutiva sono corredate del parere di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Responsabile del competente ufficio e, qualora comportino spese, dal parere di regolarità contabile del Responsabile del competente ufficio.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art .24

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 33/1993.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- c) vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati;
- d) vigila sull'andamento dell'Ente, sull'operato del Direttore e degli Uffici e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta Esecutiva;
- e) cura i rapporti istituzionali con la Regione, le amministrazioni statali e locali nel quadro degli indirizzi e della programmazione deliberati dal Consiglio direttivo;

3. Il Presidente può conferire mandati ai membri della Giunta Esecutiva per l'assolvimento di incarichi specifici.

4. Nei casi di assenza prolungata o di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente della Giunta esecutiva.

CAPO IV

IL DIRETTORE

Art. 25

Nomina del direttore

1. Il Direttore dell'Ente Parco è scelto in conformità a quanto prescritto dall'art. 13 della legge regionale n. 33/1993.

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali la carica di Direttore dell'Ente Parco è incompatibile, in particolare, con quella di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale o provinciale, consigliere comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti, Sindaco, Assessore Comunale, Presidente o Assessore di Comunità Montana

Art. 26

Compiti del direttore

1. Al Direttore dell'Ente compete la gestione ed il coordinamento delle attività dell'Ente Parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore provvede alla realizzazione di quanto previsto dal Piano del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta esecutiva e dal Consiglio Direttivo.
3. Il Direttore dell'Ente sovrintende alla raccolta dei dati, alla promozione di studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza del Parco; accerta, anche mediante aerofotogrammetria annuale, da effettuare nei periodi invernali, e/o mediante telerilevamento satellitare eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio.
4. Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione della natura del Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e/o amministrative) rapporti-denunce sulle violazioni delle norme di legge o di regolamenti interessanti il perimetro del Parco di cui egli venga a conoscenza.
5. Il Direttore è responsabile della correttezza dell'azione amministrativa, della sua efficacia ed efficienza che garantisce nel rispetto degli obiettivi generali deliberati dal Consiglio direttivo.
6. Il Direttore coordina e sovrintende l'attività amministrativa, finanziaria e tecnica e, a tal fine:
 - a) formula al Presidente proposte in ordine agli obiettivi dell'Ente Parco e alle conseguenti necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
 - b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta Esecutiva con voto consultivo e ne redige le relative verbalizzazioni.
 - c) dà attuazione alle delibere del Consiglio dell'Ente e della Giunta Esecutiva;
 - d) sovrintende all'elaborazione del Piano del Parco, delle sue varianti, del piano pluriennale economico-sociale, dei programmi annuali di attuazione e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano del parco;
 - e) provvede all'organizzazione ed all'utilizzazione del personale, nel rispetto di quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro;
 - f) conferisce gli incarichi ai responsabili degli uffici;
 - g) pianifica l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza dei servizi all'interno dell'area;
 - h) verifica l'attività dei dirigenti e/o responsabili degli uffici e dei servizi ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata degli stessi;
 - i) definisce, secondo i principi di legge e nel rispetto dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - j) attribuisce trattamenti economici accessori, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;

- k) coordina la comunicazione interna e i processi di formazione del personale;
- l) propone nei confronti dei dipendenti l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;
- m) promuove l'immagine dell'Ente Parco;
- n) firma i contratti e le convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
- o) sovrintende i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 24 della L.R. 33/93;
- p) propone alla Giunta Esecutiva di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere.
- q) presiede, con facoltà di delega ad altro dirigente, o, in mancanza, responsabile di servizio e/o ufficio dell'Ente, le Commissioni di gara e di concorso;
- r) in mancanza del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, pone il visto sugli atti di spesa adottati dal responsabile del competente ufficio/servizio dell'Ente, verificando, in particolare, la congruità con gli stanziamenti di bilancio, definendo preventivamente i limiti di valore delle spese che i responsabili degli uffici e dei servizi possono impegnare;
- s) richiede pareri agli organi consultivi e fornisce risposte ai rilievi degli organi di vigilanza e controllo sugli atti di sua competenza.

7. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di esso, il Direttore dell'Ente può chiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dal Consiglio direttivo e quest'ultimo procede al riesame e decide, su parere obbligatorio del Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3 della Legge regionale 33/93.

CAPO V

LA COMUNITÀ DEL PARCO

Art. 27

Composizione e competenze

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco, dai Presidenti delle Province e delle Comunità Montane interessate, dal Presidente della Giunta Regionale o loro delegati.
2. La sede della Comunità del Parco è stabilita nel Comune di Acerno.
3. La Comunità è Organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. Il suo parere è obbligatorio su:
 - a) regolamento del Parco;
 - b) piano del Parco;
 - c) bilancio e conto consuntivo;
 - d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti.
4. La Comunità delibera sul piano pluriennale economico e vigila inoltre, sulla sua attuazione.
5. La Comunità elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando venga richiesto dal presidente o da un terzo dei suoi componenti. Delibera collegialmente e disciplina il proprio funzionamento mediante apposito Regolamento
6. Ciascun componente rappresenta in seno alla Comunità gli interessi collettivi dell'Ente di appartenenza. Il valore del concorso dei singoli componenti alla formazione della volontà unitaria dell'Organo è paritetico.
7. La Comunità si dota di un Ufficio di Presidenza, i cui membri vengono eletti secondo le modalità fissate dal Regolamento, con il compito di coadiuvare il Presidente della Comunità stessa nell'attività istituzionale di competenza.

CAPO VI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno su designazione del Ministero del Tesoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 33/1993.

ART. 29

Compiti del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve:

- a) esaminare i libri ed i registri contabili confrontandoli con i documenti giustificativi;
- b) effettuare riscontri di cassa;
- c) redigere una relazione al Bilancio preventivo nonché sulle variazioni dello stesso, formulando valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese;
- d) esaminare il Conto consuntivo e redigere una relazione, formulando eventuali rilievi in ordine alla rispondenza delle entrate ed delle spese al Bilancio preventivo ed alle norme vigenti;
- e) vigilare sulla gestione finanziaria e contabile;
- f) svolgere ogni altra attività prevista dalle norme statali e regionali in materia di contabilità applicabili all'Ente.

CAPO VII

NORME COMUNI

Art. 30

Pubblicazione.

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta esecutiva nonché tutti i provvedimenti dell'Ente sono pubblicati mediante affissione, all'Albo dell'Ente per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Art. 31

Funzioni di segretario

1. Il Direttore del Parco esercita le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e della Comunità del Parco e unitamente al Presidente ne controfirma i relativi verbali; inoltre, assicura il regolare invio delle convocazioni e cura la tenuta delle raccolte dei processi verbali delle deliberazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario, gli organi collegiali di cui al primo comma possono incaricare delle funzioni un loro componente, ovvero un funzionario dell'Ente, su proposta del Presidente.

Art. 32

Approvazione processi verbali

1. Il processo verbale delle sedute del Consiglio e della Giunta Esecutiva viene letto ed approvato alla seduta successiva del rispettivo organo. Si intende approvato se, all'inizio della seduta, nessuno chiede di fare osservazioni e rettifiche; esso deve essere depositato a disposizione dei Consiglieri e dei membri della Giunta Esecutiva.
2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica o chiarire il proprio pensiero. L'intervento non può superare i cinque minuti.
3. Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed è conservato agli atti.

Art. 33

Cessazione e sostituzione del presidente e dei membri degli altri organi collegiali

1. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Direttore; le dimissioni dei componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo – indirizzate al Presidente - sono presentate per iscritto all'ufficio Protocollo, che provvederà tempestivamente ad acquisirle agli atti ed a trasmetterle al Presidente dell'Ente, che darà seguito agli adempimenti prescritti.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione e non necessitano di presa d'atto.
3. I dimissionari e coloro che siano cessati per qualsiasi altro motivo, sono sostituiti, ai sensi della legge regionale n. 33/93, nei modi seguiti per la nomina.
4. Gli Enti Locali, che sulla base della L.R. 33/93 provvedono a designare i propri rappresentanti ai fini della successiva nomina in seno al Consiglio Direttivo, potranno motivatamente revocarli e sostituirli in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi fissati della L.241/90, nonché dal TUEL 267/00; cederà in capo al Consiglio Direttivo di farsi carico di proporre al Presidente della G.R. la emanazione di nuovo decreto di nomina per la sostituzione di coloro che siano stati revocati.
5. La cessazione dalla carica rivestita negli Enti di appartenenza per coloro che sulla base della L.R.33/93 siano stati designati e nominati in seno al Consiglio Direttivo comporta la contestuale cessazione dalla carica di Consigliere del Consiglio Direttivo.
6. La cessazione dalla carica di Consigliere comporta la contestuale cessazione da nomine eventualmente ricevute.

TITOLO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 34

Ordinamento Amministrativo del Parco

1. L'Ente Parco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura funzionale dell'Ente è articolata in Settori organizzativi distinti all'interno per singoli Servizi in cui sono incardinate le unità operative di diverse categorie e profili professionali, individuate sulla base della diversa complessità e ampiezza delle attività svolte.
3. Il Regolamento sull'ordinamento dei Settori e dei Servizi, adottato dalla Giunta esecutiva, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente, individuando le Unità di massima dimensione con le relative articolazioni nonché le modalità di conferimento degli incarichi di direzione e responsabilità delle stesse, dei Settori e dei Servizi.

Art. 35*Il personale e la dotazione organica*

1. Al personale del Parco, Ente strumentale della Regione Campania dotato di personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione Campania, nel rispetto della autonomia organizzativa e gestionale dell'Ente, si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, dirigente e non, previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per il personale della Giunta regionale della Campania.
2. La Giunta esecutiva, sentita la Comunità del Parco, approva l'assetto organizzativo e il fabbisogno di personale con il relativo organigramma e funzionigramma, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e con le risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Parco così come appostate ed approvate nel bilancio di previsione adottato dal Parco.
3. La spesa complessiva per la dotazione organica, come definita al comma precedente, è da determinarsi in forma comprensiva di tutti gli oneri accessori, derivanti anche dall'applicazione e dalla corresponsione degli emolumenti costituenti voci accessorie del salario e non costituenti voci fondamentali dello stesso.
4. Le modalità di accesso alle posizioni lavorative previste dal fabbisogno di personale, sono stabilite, nel rispetto della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, da apposita disciplina nell'ambito del regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi, prevedendo prioritariamente il ricorso alla attivazione di procedure di mobilità di personale della Regione, dei Comuni e delle Province. In sede di prima applicazione il procedimento della mobilità si applica con priorità, nel rispetto delle leggi vigenti, al personale della Regione, dei Comuni e delle Province, che risulta già collocato in servizio presso il Parco con provvedimenti di distacco o altra forma di assegnazione dalle amministrazioni di provenienza.
5. Nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi possono essere disciplinate le modalità di acquisizione di personale a tempo determinato per la copertura di posizioni lavorative ascrivibili all'area direttiva o a contenuto specialistico, previsti dal fabbisogno di personale.
6. Nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di pubblico impiego il Parco, per ottimizzare le proprie funzioni istituzionali, operative e gestionali, persegue, con appositi stanziamenti del proprio bilancio, l'obiettivo strategico di definire, attuare e consolidare un

sistema strutturato e permanente di riferimento per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane impiegate dal Parco.

7. Affiancando o avvalendosi del sistema formativo della Regione Campania, il Parco intende promuovere forme integrate di strategie di formazione e sviluppo organizzativo delle proprie risorse umane mediante processi e percorsi formativi tesi a determinare il miglioramento e l'aggiornamento della conoscenza dei fini istituzionali ed operativi dell'Ente Parco, consentendo l'esercizio del diritto-dovere del dipendente di avvalersi di percorsi formativi riconosciuti per lo sviluppo della carriera personale.
8. Le modalità organizzative dei corsi di formazione nonché le modalità di accesso sono disciplinate dallo specifico Regolamento di assunzione e progressione professionale.

Art. 36

Il regolamento sull'ordinamento e il funzionamento degli uffici del Parco

1. Il Regolamento di funzionamento degli uffici del Parco disciplina le modalità di gestione del personale dipendente del Parco, con particolare riferimento alla gestione, implementazione e programmazione degli organici e all'ordinamento professionale del fabbisogno.
2. Il Regolamento si ispira ai seguenti criteri generali:
 - a) pianificazione, programmazione e flessibilità delle dotazioni organiche;
 - b) ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane e ottimale distribuzione delle stesse fra le unità operative del Parco, operata sulla base delle competenze, delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati;
 - c) separazione delle competenze tra gli organi di direzione politica, che provvedono alla programmazione complessiva e generale, ed il Direttore del Parco che provvede alla gestione diretta delle risorse umane.

TITOLO IV

IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 37

Il Patrimonio

1. Il Parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.
2. Il Parco, secondo le disposizioni di uno specifico Regolamento, può disporre dei beni messi a propria disposizione dalla Regione e dagli Enti compresi nell'area del Parco in quanto ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. La gestione del patrimonio rispetta le norme della Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.
4. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con il Regolamento di cui al comma 2, approvato dal Consiglio Direttivo. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

Art. 38

Risorse finanziarie

1. La Regione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 27 della Legge Regionale 33/93, finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione del Parco, concorrendo, altresì, alle spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.
2. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da sanzioni amministrative, da diritti di utilizzo dell'emblema e del logo del Parco, da canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, nonché di gadgets promozionali.
3. Il Parco può disciplinare, con apposito atto convenzionale da stipularsi con soggetti terzi, l'utilizzo e la gestione contabile di risorse economiche ad ogni titolo rese disponibili e vincolarne la destinazione d'uso al perseguimento dei fini istituzionali ed operativi all'uopo condivisi.
4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste del Parco, illustrate dalla relazione di accompagnamento al proprio documento di Bilancio, gli obiettivi strategici operativi e gestionali del Parco. A tal fine presenta il programma di interventi finalizzato alla realizzazione

e alla gestione del Parco con la relativa previsione di spesa ed una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso.

5. L'ammontare annuo della somma necessaria al funzionamento del Parco e alle sue attività è comunicato alla Regione Campania dopo l'approvazione del Bilancio di previsione.
6. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate al Parco con ordini di accreditamento.
7. La gestione finanziaria dell'Ente Parco si attua sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità e del pareggio finanziario.
8. I fatti gestionali sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità ed Economato del Parco e rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel conto consuntivo.

Art. 39

Bilancio

1. Il bilancio di previsione predisposto dal Settore competente del Parco su proposta del Presidente, corredato dal parere della Comunità del Parco, dal parere di conformità contabile reso del Collegio dei Revisori, nonché dal parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco, deve essere approvato dal Consiglio direttivo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art.5 della L.R. n.7 del 30/04/2002.
2. Il Rendiconto predisposto dal Settore competente del Parco per proposta del Presidente, corredato dal parere della Comunità del Parco, del parere di conformità contabile reso del Collegio dei Revisori, nonché del parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco, deve essere approvato dal Consiglio direttivo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art.5 della L.R. n. 7 del 30/04/2002
3. Il Responsabile del Settore competente, su parere del Direttore del Parco, o di chi ne fa pro tempore le veci secondo quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento del Parco, propone le variazioni e gli assestamenti di bilancio necessari ad assicurare la normale attività dell'Ente.
4. I bilanci preventivi ed i rendiconti dell'Ente una volta approvati nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art. 5 della L.R. n.7/2002 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della

Regione Campania, al fine di assicurare il necessario raccordo con le disponibilità finanziarie del bilancio regionale; non sono sottoposte ad approvazione regionale le variazioni di bilancio che non incidono nei rapporti con il bilancio regionale.

Art. 40

Spese

1. Nel rispetto delle procedure contabili e delle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità ed economato del Parco possono essere ordinate spese, solo nei modi e nelle forme amministrative vigenti.
2. Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applica, ove non incompatibile con le disposizioni dello Statuto, l'ordinamento contabile della Regione Campania.

Art. 41

Regolamento di contabilità e finanza

1. Il regolamento di contabilità disciplina le attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione finanziaria, di gestione patrimoniale, l'attività di controllo interna, l'attività contrattuale, le convenzioni, nonché criteri e modalità per erogazione di indennizzi, contributi, sussidi, incentivi a carico dell'Ente previsti dalla L.R. 33/93 nonché i procedimenti per la gestione delle entrate e delle spese in modo da assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge e a criteri di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e pubblicità.
2. Il regolamento di contabilità e finanza è adottato dal Consiglio Direttivo ed è trasmesso alla Regione Campania.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42

Approvazione dello statuto e modifiche

1. Il presente Statuto è adottato dal Consiglio Direttivo, previo parere della Comunità del Parco
2. E' approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania.
3. Entra in vigore al momento della efficacia della deliberazione della Giunta regionale di approvazione.
4. Sarà pubblicato, ai soli fini di pubblicità notizia, nell'Albo dell'Ente Parco per trenta giorni consecutivi e trasmesso a tutti i Comuni ed agli Enti che ne fanno parte.
5. Per le eventuali modifiche si applica lo stesso procedimento seguito per l' approvazione.

Art. 43

disposizioni di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, l'Ente applicherà la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 nonché la L. 394/91, ove e in quanto richiamata dalla stessa legge regionale, oltre alla vigente legislazione regionale in materia di enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione Campania.